



REGIONEMOLISE

GIUNTA REGIONALE

AREA TERZA

SERVIZIO MOBILITA'

ALLEGATO A

Regolamento per la concessione delle agevolazioni tariffarie per l'accesso al sul trasporto pubblico locale in favore degli studenti di età compresa tra 11 e 26 anni, in esecuzione dell'articolo 28, commi ottavo e nono, della legge regionale Molise 20 agosto 1984, n. 19 e successive modificazioni.

Art. 1 – Finalità e inquadramento normativo

1. Il presente regolamento disciplina i presupposti, i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale extraurbano (TPL) su gomma e su ferro da parte degli studenti residenti nella Regione Molise, di età compresa tra 11 e 26 anni compiuti, nel tragitto ricompreso tra il Comune di residenza, ovvero il domicilio qualora non coincidente con il comune di residenza, e quello della sede di una delle istituzioni di cui all'articolo 2.
2. Le agevolazioni sono finalizzate a sostenere il diritto allo studio, favorire l'accessibilità ai servizi educativi e promuovere l'uso del trasporto pubblico.
3. La Regione Molise, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, emana apposite linee guida che definiscono i criteri tecnici e le modalità operative delle agevolazioni in ambito di trasporto su ferro.
4. L'Amministrazione Regionale promuove il servizio di trasporto degli studenti molisani, improntato a criteri di qualità e di efficienza compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e con le disponibilità di bilancio.

Art. 2 – Beneficiari e istituzioni interessate

1. Sono beneficiari delle agevolazioni di cui al presente regolamento gli studenti residenti nella Regione Molise di età compresa tra 11 e 26 anni compiuti, iscritti presso una delle istituzioni di seguito elencate, aventi sede nel territorio della Regione Molise:

- a) Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado, riconosciute dall'ordinamento scolastico italiano;
- b) Università;
- c) Istituti di Alta Formazione (ex L. 228/2012, DM MIUR 331/2019);
- d) Istituti Tecnologici Superiori;
- e) Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, (Decreto MIUR n. 38 del 10 gennaio 2002 riformato dal Decreto MIUR n. 59 del 3 maggio 2018).

2. Costituiscono requisiti essenziali per l'accesso all'agevolazione, la residenza in Molise, la frequenza di un corso di studi, il possesso di certificazione ISEE in corso di validità. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 104/1992 allegano all'istanza di cui all'articolo 4 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alla legge n. 104/1992.

3. Gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, aventi i requisiti di cui al comma 3, hanno diritto al rimborso con priorità, rispetto agli altri beneficiari.

4. Nel caso in cui uno degli istituti di cui al comma 1 abbia sede al di fuori del territorio della Regione Molise, l'abbonamento agevolato è rilasciato solo se il collegamento rientra tra i servizi minimi contribuiti e soggetti al sistema tariffario della Regione Molise, ai sensi della legge regionale n. 19 del 1984.

Art. 3 – Condizioni di accesso

1. Il riconoscimento del rimborso di cui all'art. 8, comma 2, è subordinato alla presentazione di apposita istanza, alla verifica dei requisiti e alla disponibilità delle risorse finanziarie.

2. Il beneficio è concesso, nell'ambito del servizio TPL extra-urbano, per spostamenti connessi alla frequenza scolastica o universitaria o formativa equipollente o equiparata.

Art. 4 – Modalità di accesso e presentazione della domanda

1. L'accesso avviene tramite piattaforma digitale regionale o altra modalità definita.

2. I richiedenti in possesso dei requisiti presentano domanda attraverso il portale di cui al comma 5;

3. L'istanza deve contenere dati anagrafici, certificazione di iscrizione e attestazione ISEE, per le richieste di primo rilascio, rinnovo, conferma e/o modifica dei requisiti ovvero per sopravvenute esigenze in capo al beneficiario.

4. La domanda per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente regolamento è presentata:

a) in caso di studenti minori di età, da uno dei genitori o anche dal tutore, dall'affidatario o da altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale. I soggetti che formulano la richiesta per un minore di età possono presentarla anche per gli altri figli o per gli altri minori su cui esercitano la responsabilità genitoriale;

b) in caso di studenti maggiori di età, dallo studente stesso.

5. La richiesta di agevolazione è presentata a partire dal giorno 01 agosto di ogni anno, tramite portale appositamente realizzato. Per accedere al portale, i soggetti di cui al comma 4 devono autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS, eIDAS. La domanda contiene la seguente documentazione comprovante i requisiti del beneficiario:

a) copia fronte/retro della carta d'identità dello studente beneficiario in corso di validità;

b) una foto in formato digitale del volto dello studente;

c) copia dell'attestazione ISEE di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7, in corso di validità;

d) copia del certificato attestante l'iscrizione all'anno scolastico o all'anno accademico o all'anno formativo in un'altra delle istituzioni di cui all'articolo 2;

e) copia della documentazione attestante in capo allo studente beneficiario il possesso dei requisiti di cui alla legge 104/1992.

6. Ai fini del rilascio dell'agevolazione, il richiedente concorre con il versamento di € 15,00 annui non rimborsabili.

7. Oltre a caricare la documentazione di cui ai commi 5 e 6, l'utente durante la compilazione dovrà selezionare anche il Comune di partenza e quello di destinazione, nonché la fermata specifica, ove trattasi di Comune con più fermate e indicare anche le coordinate bancarie (IBAN) sulle quali intende ricevere il rimborso.

8. Eseguito il caricamento della documentazione richiesta e individuata la tratta di spostamento, la piattaforma genera un bollettino di pagamento PagoPA, al fine di permettere al richiedente di provvedere al versamento dei € 15,00 di cui al comma 6.

9. Caricata la ricevuta di pagamento PagoPA relativa alle spese istruttorie, il richiedente potrà procedere all'inoltro dell'istanza alla Regione Molise. A seguito dell'invio, il richiedente riceverà, a video e tramite posta elettronica, le istruzioni operative per effettuare l'acquisto dell'abbonamento che potrà dare diritto al rimborso, nei limiti e secondo le condizioni previste dal presente regolamento. Qualora il percorso tra il Comune di residenza e la sede dell'istituzione frequentata richieda più tratte, il richiedente potrà procedere all'acquisto dei titoli di viaggio necessari per ciascuna tratta ammessa.

Art. 5 - Modalità di rilascio dell'abbonamento

1. Eseguite le transazioni di cui al comma 9 dell'articolo 4, il sistema genera un abbonamento digitale, possibilmente compatibile con i sistemi *wallets* degli smartphones.
2. Nel caso in cui il percorso tra il luogo di residenza o domicilio e la sede formativa di riferimento sia composto da più tratte, il beneficiario ha diritto a tanti abbonamenti quante sono le tratte ricomprese nel tragitto.
3. Nel caso in cui uno degli istituti di cui all'articolo 2, comma 1 abbia più sedi dislocate in Comuni diversi, l'utente deve obbligatoriamente indicare nella scelta origine/destinazione un'unica sede d'interesse.
4. È, altresì, possibile procedere anche alla stampa del titolo.
5. Gli abbonamenti sono personali e riportano i dati identificativi del beneficiario, nonché l'indicazione della tratta oggetto di rimborso. Il titolo contiene altresì un QR code contenente i medesimi dati. Oltre ai requisiti di cui al periodo precedente, l'abbonamento deve riportare la dicitura "*agevolazione progetto casa-scuola/università, L.R. 19/1984*" Gli abbonamenti non possono essere ceduti, neanche temporaneamente, ad altro soggetto e sono muniti di sistemi di antifalsificazione.
6. Gli utenti già titolari dell'abbonamento di cui al presente regolamento possono richiederne la modifica utilizzando la medesima piattaforma, previa dimostrazione e giustificazione dei motivi (*es: cambio scuola, trasferimento in altro comune della Regione Molise*) senza ulteriori costi.
7. In caso di smarrimento o di sottrazione fraudolenta degli abbonamenti, i titolari possono ottenerne duplicato direttamente dalla piattaforma, previo aggiornamento della propria posizione anagrafica attraverso l'indicazione degli estremi di avvenuta denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 – Caratteristiche dei benefici e sistema delle agevolazioni

1. I benefici oggetto del presente regolamento sono assicurati attraverso il rilascio di un singolo abbonamento o di più abbonamenti necessari a compiere la sola tratta tra il luogo di residenza ovvero il domicilio dichiarato, se diverso, e il Comune presso il quale si svolgono le lezioni scolastiche o universitarie o degli altri istituti formativi stabiliti dall'articolo 2.
2. La tratta di cui al comma 1 è individuata secondo le modalità operative e le codifiche tecniche utilizzate dai sistemi regionali e dai sistemi di gestione degli abbonamenti.
3. Il beneficio ha validità dal giorno 1 del mese di settembre dell'anno di presentazione della domanda ovvero dalla data di rilascio se successiva, al 31 del mese di luglio dell'anno successivo. Resta fermo che la concessione del beneficio è limitata esclusivamente al periodo di svolgimento dell'attività didattica o formativa.

4. L'abbonamento scolastico agevolato di cui al presente regolamento può essere richiesto per un periodotrimestrale oper l'intero periodo scolastico/formativo di riferimento (settembre-luglio).

5. Il beneficio acquisito non consente trasferimenti la domenica e nelle giornate indicate come festività nazionali, ovvero nei periodi di sospensione o interruzione didattica stabiliti da provvedimenti nazionali, regionali e comunali.

6. Il valore dell'abbonamento, disciplinato dall'art. 33 della legge regionale n. 19 del 1984, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d), è determinato sulla base della tariffa degli abbonamenti mensili, stabilite con determinazione dirigenziale del servizio regionale competente moltiplicata per il numero delle mensilità di sottoscrizione previste dall'articolo 6, comma 4, del presente regolamento.

Art. 7 - Requisiti economici e soglie ISEE

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono stabilite sulla base delle seguenti fasce dell'Indice di Situazione Economica Equivalente (ISEE):

- a) da € 0 a € 10.140,00, rimborso del 100%;
- b) da € 10.140,01 a € 24.000,00, rimborso del 75% del costo dell'abbonamento;
- c) da € 24.000,01 a € 30.000,00, rimborso del 50%del costo dell'abbonamento;
- d) da € 30.000,01 a € 37.000,00, rimborso del 25%del costo dell'abbonamento;

2. Nessuna riduzione è prevista in caso di ISEE, ordinario o universitario, superiore ad € 37.000,00.

3. Nel caso in cui il beneficiario delle misure di cui al presente regolamento sia uno studente minore di diciotto anni, l'ISEE richiesto è quello standard o ordinario.

4. Nel caso in cui il beneficiario sia uno studente iscritto a una delle istituzioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 1, e sia, al contempo, economicamente indipendente e autonomo, l'ISEE richiesto è quello universitario. In caso di studente non economicamente autonomo, l'ISEE richiesto è quello standard o ordinario.

5. Nel caso in cui non venga allegato alcun ISEE, l'istanza si intende irricevibile.

Art. 8 –Risorse finanziarie

1. Le misure di cui al presente regolamento sono finanziate con risorse regionali, statali e/o europee.

Art. 9 – Obblighi dei beneficiari

1. Il beneficiario deve utilizzare il titolo concesso in modo personale e comunicare tempestivamente eventuali variazioni in ordine ai presupposti che hanno dato origine al riconoscimento dell'agevolazione.

2. Ferma restando ogni ulteriore conseguenza prevista dalla normativa vigente, qualora dal controllo della documentazione e dei requisiti emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, si ha la decadenza dai benefici conseguiti e la struttura regionale di cui all'articolo 10 procede al contestuale recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di agevolazione o mancato riconoscimento delle stesse ove non ancora erogate.

Art. 10 – Monitoraggio, controlli e sanzioni.

1. L'istanza è istruita dal Servizio Mobilità della Regione Molise.

2. La struttura di cui al comma 1 effettua controlli e verifiche sui requisiti che hanno consentito l'accesso alle agevolazioni di cui al presente regolamento e sull'utilizzo dei titoli emessi.

3. La rinuncia agli studi comporta la perdita del beneficio a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la rinuncia è intervenuta. Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Molise la rinuncia agli studi entro il termine di 15 giorni dalla data della stessa. In caso di rinuncia agli studi, la Regione Molise procede al recupero delle somme già erogate secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Resta ferma la facoltà della Regione Molise di segnalare all'Autorità giudiziaria i fatti che possano assumere rilevanza penale, per le valutazioni di competenza. Le istituzioni di cui all'art. 2, comma 1, entro i primi 5 giorni di ogni mese, comunicano alla Regione Molise gli studenti che hanno formalizzato la rinuncia agli studi nel mese precedente. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3 costituisce causa di esclusione da conseguimento del beneficio nelle annualità successive.

4. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 38 della legge regionale n. 19/1984.

Art. 11 - Informazioni e Pubblicità

1. È attivata, nel sito internet www.regione.molise.it – Area tematica Mobilità e Trasporti, apposita sezione informativa contenente anche le modalità operative finalizzate al rilascio del beneficio di cui al presente regolamento.

2. Le aziende concessionarie del T.P.L. regionale pubblicano sui propri siti internet una pagina di collegamento alla sezione dedicata del sito internet della Regione Molise, di cui al comma 1.

Art. 12 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal beneficio disciplinato dal presente regolamento:

a) gli alunni non residenti nel territorio della Regione Molise;

- b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, i residenti in Molise che frequentano scuole o università o altre istituzioni formative in altra regione;
- c) gli iscritti a corsi di formazione promossi dagli enti di formazione professionale;
- d) gli iscritti alle università telematiche.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano agli abbonamenti del TPL urbano.

3. Ogni studente può beneficiare di un solo abbonamento, anche multi-tratta, riferito alla stessa matrice origine-destino.

Art. 13 - Modalità di erogazione dei rimborsi

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del titolo, il servizio regionale competente provvede a rimborsare sull'IBAN fornito dall'utente nella fase di registrazione:

- a) l'integrale spesa sostenuta nel caso il beneficiario rientri nella fascia ISEE indicata all'art. 7, comma 1, lettera a);
- b) la differenza tra la spesa sostenuta e la percentuale di riduzione di riferimento, indicata all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e d).

Art. 14 - Trattamento dei dati

1. La Regione Molise è titolare del trattamento dei dati personali. I dati sono trattati secondo quanto previsto dall'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

2. Gli eventuali soggetti che trattano dati per conto della Regione sono individuati con appositi atti di nomina, ove necessari.

Art. 15 – Disposizioni di prima applicazione

1. Per l'anno scolastico 2026/2027, i benefici oggetto del presente regolamento sono riconosciuti per il periodo dal 1° settembre 2026 al 31 luglio 2027 ed esclusivamente per gli abbonamenti con validità annuale. La relativa istanza deve essere presentata entro il 31 ottobre 2026.

3. Per quanto non previsto si applicano la legge regionale n. 19/1984 e ss.mm.ii., la L. R. n. 19/2000, la L. R. n. 7/2026, il D.lgs. n. 422/1997 e il Regolamento (CE) n. 1370/2007.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.